



SENT. 306/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 59659, promosso da

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.

80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona

del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.

Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K; pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.

GNNGPP70B57D883T; pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e

presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

Beccaria n. 29, negli uffici dell'avvocatura centrale dell'Istituto

contro

OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'avv. Ennio Maria Carrozzini (c.f. CRRNMR53P08F604P, pec enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it) – **non costituito-**

per la riforma

della sentenza n. 275 depositata in data 19 luglio 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna.

Udite, nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons. Chesta e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza e difesa dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già appartenente alla Guardia di Finanza, in quiescenza dal 3 agosto 2015, riconoscendogli il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% sulla quota calcolata con il sistema retributivo, con gli arretrati, maggiorati degli accessori. Il giudice di prime cure ha affermato l'applicabilità alla fattispecie del principio di diritto affermato dalla sentenza n. 1/QM/2021, non intravedendo ragioni per discostarsi da detta statuizione, ancorché il ricorrente vantasse, al 31 dicembre 1995,

un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni.

2. Con atto di gravame notificato in data 19 gennaio 2022 l'INPS ha impugnato la pronuncia di primo grado deducendo **“Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo , commi 12 e 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335”**.

L'Istituto appellante ha evidenziato che dal provvedimento di pensione n. RA012015825561 e dalla nota di trasmissione era ricavabile che la pensione ordinaria diretta di anzianità era stata liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 3 agosto 2015.

Ha rilevato che dal prospetto allegato alla nota richiamata risulta che il ricorrente, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni e che l'aliquota di rendimento totale applicata dall'ente è quella del 77,6%, come previsto dall'art. 54, il quale contempla aliquote diverse a seconda all'anzianità complessiva, con il limite dell'80%.

Ha evidenziato, inoltre, che il comma 13 della legge n. 335/1995 prevede espressamente che la pensione debba essere calcolata secondo il previgente sistema di calcolo retributivo, per coloro che vantino un'anzianità contributiva di 18 o più anni. Tale ultima ipotesi sarebbe quella che ricorre, pacificamente, nel caso in esame, in quanto, vantando l'assicurato anzianità superiore a 18 anni alla predetta data, la pensione sarebbe stata correttamente liquidata, applicando il comma 13 dello stesso articolo.

Dell'anzianità superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 avrebbe dato

atto lo stesso giudice di prime cure, il quale, a pagina 2 della sentenza gravata, lo ha espressamente dichiarato, rilevando che *“il signor OMISSIS, già militare della Guardia di Finanza e titolare di pensione calcolata con il sistema misto decorrente dal 3.08.2015 con un’anzianità complessiva pari a 40 anni e con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 18 anni e 4 mesi”*.

Ha inoltre osservato, per mero scrupolo difensivo, che le deduzioni difensive oggetto dell’appello potrebbero essere reputate ammissibili, anche se non articolate nella comparsa di costituzione in primo grado risultando la circostanza pacifica alla luce delle allegazioni in atti.

3. All’udienza l’avv. Giannico, per l’INPS, si è riportata al gravame, chiedendone l’accoglimento, previa declaratoria di contumacia della controparte.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

I.In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell’appellato, al quale sia il gravame sia il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati in via telematica, rispettivamente, in data 19 gennaio 2022 e 26 aprile 2024 presso l’indirizzo pec dell’avv. Ennio Maria Carrozzini, legale del signor OMISSIS.

Quanto al merito, ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 disp. att. c.g.c., va richiamato, quale precedente conforme, il pronunciamento di questa Sezione n. 405/2022.

La ricostruzione in fatto proposta dall'Istituto appellante trova conferma negli atti di causa: come risulta dal decreto di pensione n. RA012015825561 e dalla nota di trasmissione era ricavabile che la pensione ordinaria diretta di anzianità era stata liquidata con il sistema retributivo, a decorrere dal 3.8.2015, avendo il OMISSIS maturato, al 31.12.1995, un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni. Risulta, quindi, documentata la maturazione, da parte dell'odierno appellante, dell'anzianità di oltre 18 anni al 31 dicembre 1995, tale da consentirgli di accedere al sistema retributivo "*puro*".

Ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 17 agosto 1995, richiamato nel gravame, soltanto per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva «*inferiore a diciotto anni*», la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolata secondo il sistema contributivo.

Qualora, alla data sopra indicata, il lavoratore abbia un'anzianità contributiva di «*almeno diciotto anni*», la pensione è interamente liquidata in base al sistema retributivo (comma 13).

Omettendo il corretto inquadramento della posizione pensionistica del sig. OMISSIS, con riferimento all'anzianità in concreto dal medesimo posseduta, valorizzabile ai fini pensionistici, il giudice di prime cure

ha riconosciuto al signor OMISSIS il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, limitandosi a recepire quanto prospettato dal ricorrente, che lamentava la mancata applicazione dell'art. 54, c. 1 alla quota A della pensione.

Con il gravame è stato evidenziato l'errore compiuto dal primo giudice, che va emendato con la riforma della pronuncia impugnata, escludendo il diritto dell'appellato alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54, c. 1 del d.P.R. n. 1092/1974, in quanto già destinatario dei benefici propri del sistema retributivo (in tal senso anche Sez. II, nn. 310/2022, 110/ 111/2022, 482/2021, 99/2021).

Quanto alle spese di giudizio, va disposta la liquidazione delle spese a favore dell'INPS, nella misura di euro 800,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell'appellato, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che OMISSIS non ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, per la quota calcolata con il sistema retributivo, ai sensi dell'art. 54, c. 1 d.P.R. n. 1092/1973 risultando la pensione liquidata interamente con il sistema retributivo.

Liquida le spese di giudizio a favore della difesa dell'INPS, nella misura di euro 800,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

		SENT. 306/2024	
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre	
		2024.	
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)	
	F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE	
		Depositata in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024	
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TA DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
		D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,		
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.		
		Il Presidente	
		(Daniela Acanfora)	
		F.TO DIGITALMENTE	
		Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024	
	P. il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani